



COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 148 del 03/03/2023

OGGETTO:	Dissesto Finanziario – Ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di San Calogero debito in favore di Omissis - Mancata accettazione della proposta transattiva da parte del creditore. Accantonamento somme ai sensi dell'art. 258, comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000
----------	--

L'anno **duemilaventitre** il giorno **03** del mese di marzo alle **ore 09,30** nella Sede Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, dott. Giuseppe Curciarello, nominato con D.P.R. del 31.07.2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. N. 267/2000, con l'assistenza della D.ssa. Stefania Bondini, ha adottato la presente deliberazione.

Premesso:

- che il Comune di San Calogero con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21 aprile 2017, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 31.07.2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione in data 10 agosto 2017;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 10 agosto 2017, giusta delibera n. 1 di pari data;
- che con deliberazione n. 2 del 19 settembre 2017 si è dato formale avvio all'attività di ricognizione della massa attiva e passiva, con particolare riferimento alla pubblicazione del bando di avviso ai creditori per l'ammissione alla massa passiva;
- che il termine per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva è scaduto il 04/11/2017;
- che con deliberazione n. 77 del 31/10/2019 è stata proposta all'Ente l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del D. Lgs. 267/2000;
- che il Comune di San Calogero con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 02/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL;
- che con deliberazione n. 18 del 28/11/2018 sono stati fissati i criteri e le procedure da adottare in ordine alla concreta implementazione delle modalità semplificata di liquidazione ed approvata la relativa modulistica per il corretto avvio della procedura di pagamento dei debiti ammessi alla massa passiva della liquidazione;

- **Richiamato** l'articolo 258, comma 3, del TUEL, che testualmente recita: "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione

obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";

Richiamata, altresì, la Circolare Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2 testualmente recita "la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero";

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 84 del 21/06/2022 di ammissione alla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla "Omissis" per l'importo di € 30,00;

Visti:

- la proposta transattiva prot. n. 6851 formulata in data 29/11/2022 notificata in data 12/12/2022, per il pagamento complessivo di € 15,00 pari al 50% del credito ammesso;
- la mancata accettazione della proposta transattiva nel termine di trenta giorni dalla data della di notifica.

Considerato che, non avendo il creditore manifestato la volontà di voler accettare la proposta transattiva, il debito non può essere ammesso alla massa passiva e, pertanto, si dovrà provvedere all'accantonamento dello stesso, ai sensi dell'art.258, comma 4, del T.U.E.L;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover adottare il provvedimento di accantonamento, della somma proposta a titolo di transazione

Visto il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati, approvato con DPR 24/0/1993 n. 378;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Circolare Ministero Interno del 20/09/1993, n. 21;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che quanto riportato in premessa è parte sostanziale della presente deliberazione;
 2. **Di prendere atto** che, in relazione alla proposta transattiva formulata al creditore, ai sensi dell'art.258 del T.U.E.L, notificata in data 12/12/2022, la stessa non è stata accettata;
 3. **Di dare atto** che la massa passiva del debito di cui alla tabella riportata al successivo punto 4, ammonta a complessive € 30,00;
 4. **Di procedere**, con riguardo al creditore qui di seguito indicato (**Tabella "A"**), all'accantonamento della somma complessiva di € 15,00 formalmente sottoposta all'attenzione del creditore e non accettata;
-

			Tabella "A"
creditore	atto	Somme riconosciute al creditore	Somme da accantonare
V.M.C.	Sentenza n.562/2021 C.T.P VV	€ 30,00	€ 15,00
totale		€ 30,00	€ 15,00

5. **Di autorizzare** al termine della procedura l'accantonamento delle somme indicate nella su riportata tabella A;
6. Di ~~porre~~ il complessivo importo di € 15,00, derivante dal presente provvedimento, a carico della massa attiva della liquidazione dove esiste adeguata disponibilità;
7. Di includere il suddetto debito, ai sensi dell'art.258 del T.U.E.L., nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva;
8. Di trasmettere la presente deliberazione:
 - al creditore interessato;
 - al Sig. Sindaco del Comune di San Calogero;
9. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a cura del Responsabile del Servizio pubblicazioni dell'Ente e depositata presso la segreteria del Comune, consegnandola al Responsabile dell'Area Amministrativa.

Approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI LIQUIDAZIONE**

F.to Giuseppe Corciarello

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Stefania Bondini

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma D. Lgs. N. 267/2000, è stata affissa all'albo pretorio il giorno 22.03.2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13.04.2023 al 28.04.2023.

Addì 13.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania Bondini*

* Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 , comma 2, del D. Lgs
12.02.1993, n. 39
